

Alle aziende Associate

11 settembre 2026

Info/145.26/RENTRI/FIR DIGITALE: Ddr nuove modalità operative in caso di “degrado temporaneo”

**RENTRI - DECRETO SU NUOVE MODALITÀ OPERATIVE
PER LA GESTIONE DEL FORMULARIO DIGITALE
IN CASO DI “DEGRADO TEMPORANEO” DELLE FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI**

A seguito delle richieste di risoluzione avanzate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica da Assoambiente ed Utilitalia, che si sono fatte portavoce delle criticità segnalate dagli operatori iscritti al verificarsi periodico di alcune interruzioni della funzionalità RENTRi, il MASE ha adottato il **Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026** recante le *“Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, non dovuto a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità previste dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026”*, pubblicato sul portale RENTRi.

Il provvedimento, introduce specifiche procedure **per affrontare quelle situazioni** in cui si verifica un **“degrado temporaneo dei servizi RENTRI funzionali alla gestione del FIR digitale”**, definito come la condizione nella quale, durante l'orario di disponibilità del servizio, una o più funzionalità risultano degradate, limitate o non pienamente operative, impedendo agli operatori il normale utilizzo dei servizi necessari alla gestione del FIR digitale (xFIR), senza tuttavia configurare una completa o grave indisponibilità del sistema.

Le nuove misure di emergenza introdotte distinguono e disciplinano le seguenti 3 situazioni operative:

1. Impossibilità di emettere il FIR digitale,
2. Impossibilità di integrare il FIR digitale durante il trasporto,
3. Impossibilità di integrare il FIR digitale.

Le procedure contenute nel decreto direttoriale:

- si applicano agli eventi di degrado temporaneo dei servizi RENTRi **a supporto della gestione del FIR digitale** che non presentano le condizioni di completa o grave indisponibilità disciplinate dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 e che non comportano la pubblicazione sul portale RENTRi dell'avviso previsto dai medesimi decreti;

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

- costituiscono **deroga, limitata** al singolo FIR e alla durata della condizione di degrado, al principio secondo cui il formato scelto all'origine dal produttore o detentore vincola l'intera filiera;
- possono essere utilizzate unicamente dall'operatore che, nella fase di propria competenza, non è in condizione di utilizzare i servizi RENTRi a supporto della gestione del FIR digitale a causa di un degrado temporaneo degli stessi servizi RENTRi a supporto della gestione del FIR digitale.

Il **verificarsi del degrado temporaneo** dei servizi RENTRi a supporto della gestione del FIR digitale **deve risultare** da una **evidenza generata dal sistema RENTRi**, mediante:

- specifici codici di risposta e messaggi restituiti dagli endpoint dei servizi di interoperabilità (API);
- messaggi di errore visualizzati nell'area riservata del portale RENTRi o sull'applicazione mobile dedicata al FIR digitale.

Come previsto dall'art. 1 comma 2 del decreto direttoriale **le nuove procedure si applicano** per consentire la continuità delle attività in presenza di una condizione rilevata di degrado temporaneo dei servizi RENTRi a supporto della gestione del FIR digitale, ***“sino al termine della condizione di temporaneo degrado rilevata e comunque sino a chiusura del ciclo di vita del singolo FIR, intendendosi per tale la conclusione delle operazioni che vanno dall'emissione del formulario fino alla restituzione della copia completa al produttore o detentore”***.

In sintesi la disciplina per tre situazioni di emergenza:

1. Impossibilità di emettere il FIR digitale

Contiene le procedure nei casi in cui il degrado dei servizi impedisca la compilazione, l'emissione o la firma del FIR digitale, che prevedono che **l'operatore può emettere il FIR direttamente in formato cartaceo**, secondo le modalità previste dal D.M. n. 59/2023. Il decreto raccomanda pertanto agli operatori di dotarsi preventivamente di un quantitativo di FIR cartacei bianchi vidimati, proporzionato alle proprie esigenze operative, da compilare manualmente in caso di necessità.

2. Impossibilità di integrare il FIR digitale durante il trasporto

Contiene le procedure nei casi in cui il FIR sia stato regolarmente emesso in formato digitale, ma il degrado dei servizi RENTRi impedisca al trasportatore di aggiornarlo o sottoscriverlo a seguito di eventi verificatisi durante il trasporto (quali, ad esempio, trasbordo parziale o totale, sosta tecnica o altri eventi che richiedano l'integrazione del formulario). Le procedure indicate

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

prevedono che **il trasportatore può intervenire sulla stampa del FIR digitale** che accompagna il trasporto, integrandola e sottoscrivendola con data e firma autografa. Da tale momento la stampa del FIR digitale assume il regime del FIR cartaceo e le successive fasi sono gestite secondo le disposizioni previste per tale formato.

Il decreto **raccomanda pertanto agli operatori l'importanza di accompagnare sempre il trasporto con la stampa del FIR digitale**, come già previsto dall'articolo 7, comma 4, del D.M. n. 59/2023, proprio al fine di consentirne l'eventuale utilizzo in caso di malfunzionamento del sistema.

3. Impossibilità di integrare il FIR digitale presso il destinatario

- **riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura “*FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026*”;**

Contiene le procedure per gestire quel malfunzionamento che si può verificare al momento dell'arrivo del rifiuto presso l'impianto di destino che impedisce al destinatario di effettuare l'accettazione, l'aggiornamento o la sottoscrizione del FIR digitale. Le procedure indicate prevedono che **il destinatario può integrare sulla stampa del FIR digitale i dati di propria competenza**, apponendo data e firma autografa. Anche in questo caso la stampa assume, da quel momento, il regime del FIR cartaceo e le eventuali successive fasi del trasporto sono gestite secondo tale modalità.

In tutti i casi nei quali siano utilizzate le nuove procedure di emergenza sopra sintetizzate, gli operatori:

- **compilano la dichiarazione riportata in Appendice all'Allegato 1 al presente decreto e la trasmettono, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di cessazione della condizione temporanea di degrado, corredandola obbligatoriamente di almeno un'evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRi a supporto della gestione del FIR digitale, come definita al paragrafo 1 dell'Allegato 1;**
- **non sono tenuti all'obbligo di trasmissione al RENTRi dei dati contenuti nel FIR.**

Dal momento che le comunicazioni potranno essere oggetto di successive verifiche e controlli, gli operatori dovranno essere in grado, in caso di ispezione, di riprodurre la dichiarazione e di dimostrare la corrispondenza tra quanto dichiarato, le evidenze del degrado e il FIR interessato.



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Con l'art. 2 il Decreto direttoriale interviene altresì allineando le procedure **relative alle “Misure di emergenza”** già previste dal Decreto Direttoriale n. 25/2026 di cui modifica le disposizioni contenute nell'Allegato 1, sottoparagrafi 3.3.2 e 3.4.2, e nell'Allegato 2, sottoparagrafi 3.2.2 e 3.3.2, relative alla **comunicazione al produttore o detentore del cambio di formato del FIR** prevedendo che in caso di passaggio al formulario cartaceo, il **trasportatore** dovrà comunicare al produttore o detentore il cambio di formato utilizzando, alternativamente:

- i servizi RENTRI previsti per la restituzione della copia del FIR cartaceo, secondo quanto stabilito dal Decreto Direttoriale n. 143/2023 (“Modalità operative”);
- lo specifico servizio disponibile sia nell'Area Operatori che tramite interoperabilità.

Lo stesso articolo 2 specifica altresì che la comunicazione dovrà essere effettuata **“successivamente alla cessazione dell'indisponibilità e comunque tempestivamente”**.

Per ogni approfondimento si rinvia ad una attenta lettura del D.D. n. 254/2026, disponibile [qui](https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-n-254_09_09_2026.pdf).
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-n-254_09_09_2026.pdf